



Rep. N. 3798 Prot. n. 50089

Data 31 ottobre 2014

Titolo I Classe

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTO il D.M. 03.11.1999, n. 509, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270;

VISTO il D.R. n. 77/AG del 28.07.2006 con cui è stato emanato il Regolamento della carriera degli studenti del Politecnico di Milano, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 20.10.2014, con cui si è approvata la modifica dell'art. 12, comma 1, "Insegnamenti singoli", del "Regolamento della carriera degli studenti del Politecnico di Milano", emanato con D.R. 77/AG del 28.07.2006, e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, l'art. 12 "Insegnamenti singoli", del Regolamento della carriera degli studenti del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 77/AG del 28.07.2006, e successive modificazioni, è parzialmente modificato come indicato nel testo regolamentare che si riporta integralmente.
2. La parziale modifica all'art. 12 è segnalata in *grassetto corsivo*.

Capo I - Norme generali

Art. 1 - Campo di applicazione

1.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) agli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea specialistica e di Master universitario, istituiti e attivati ai sensi del D.M. 509/1999 dal Politecnico di Milano;
- b) agli studenti iscritti ai corsi ed alle scuole di specializzazione del Politecnico di Milano, per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali scuole;
- c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Milano, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
- d) agli studenti iscritti ad altri tipi di corsi istituiti dal Politecnico di Milano, ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei corsi stessi.

Art. 2 - Qualifica di studente

2.1 La qualifica di studente si ottiene con l'iscrizione ai corsi previsti dall'art.1.

2.2 Sono equiparati agli studenti coloro che ottengano l'iscrizione a singoli insegnamenti.

2.3 Sono altresì equiparati agli studenti iscritti, gli studenti ospiti, nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di accordi bilaterali tra università, i fruitori di borse di studio di perfezionamento e i laureati che svolgono attività di tirocinio nel rispetto della normativa vigente, limitatamente al periodo della loro permanenza.

Art. 3 - Tassa di iscrizione e contributi universitari

- 3.1 Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, per tutte le attività formative, in relazione alla loro tipologia e alle diverse modalità organizzative, stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti, l'entità della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e delle spese accessorie nonché i criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione e/o dai contributi universitari.
- 3.2 Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può stabilire una graduazione dei contributi correlata alla tipologia dei corsi che comportano la fruizione di servizi e laboratori.

Art. 4 - Istanze e ricorsi degli studenti

- 4.1 Agli studenti è consentito avanzare istanze e ricorsi al Rettore per chiedere deroghe alle presenti norme concernenti la carriera. Le istanze sono istruite dal competente ufficio.
- 4.2 In merito alle istanze concernenti la carriera degli studenti provvedono le competenti autorità accademiche.
- 4.3 Il Rettore, sentito l'organo accademico competente, decide con provvedimento definitivo, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5 - Accesso ai Corsi di studio

- 5.1 Le procedure per l'accesso ai Corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento didattico di ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
- 5.2 Le iniziative previste nell'ambito dell'orientamento universitario sono svolte anche con il supporto delle associazioni studentesche, mediante forme di collaborazione stabilite dai competenti organi accademici.

Capo II - Immatricolazione, iscrizione ai Corsi di studio e ai crediti formativi universitari

Art. 6 - Immatricolazione ed iscrizione ai Corsi di studio e ai crediti formativi universitari

- 6.1 Il Senato accademico stabilisce per ogni anno accademico il termine e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione alle prove di ammissione, di immatricolazione e di iscrizione ai corsi di cui all'art.1.1.
- 6.2 Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studio che portino al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, in Italia o all'estero.
- 6.3 Il Politecnico di Milano prevede la possibilità di iscrizione a insegnamenti corrispondenti a un numero di crediti formativi universitari (CFU) tali da consentire il conseguimento del titolo accademico in un tempo, durata contrattuale, che può anche essere diverso dalla durata normale del Corso di studio.
- 6.4 Il Senato accademico definisce il numero minimo e massimo di CFU, a cui gli allievi possono iscriversi per ogni anno accademico. I contributi sono correlati al numero di CFU di iscrizione. La durata del percorso formativo, normale o contrattuale, è determinata dall'iscrizione ai crediti, definita dal piano degli studi.
- 6.5 Il Senato accademico definisce le condizioni, in termini di CFU acquisiti, per ottenere l'iscrizione agli insegnamenti degli anni successivi al primo e ai relativi crediti. I requisiti richiesti devono essere posseduti all'atto della presentazione del piano degli studi.
- 6.6 Non sono consentiti anni complessivi di iscrizione in numero superiore al doppio della durata normale del Corso di studio.
Ai fini della decadenza, il numero complessivo di anni accademici di iscrizione di uno studente viene calcolato pesando ciascun anno accademico con il rapporto tra il totale dei CFU richiesti dallo studente all'atto della presentazione annuale del Piano degli Studi ed il valore standard di 60 CFU.
- 6.7 L'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi, soddisfatte le condizioni necessarie, di cui ai precedenti commi, si intendono comunque perfezionate col pagamento della prima rata di contribuzione comprendente la tassa di iscrizione, una quota dei contributi universitari, la tassa regionale sul diritto allo studio universitario (TRDSU), l'imposta di bollo e le spese accessorie, nei tempi, nei modi e negli importi determinati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
- 6.8 Il Consiglio di amministrazione può addebitare agli studenti more di importo variabile per ritardato pagamento della contribuzione e per mancato rispetto di scadenze amministrative.
- 6.9 Le modalità di iscrizione ai Corsi di studio diversi dal Corso di laurea e laurea specialistica, sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Tessera universitaria

- 7.1 Allo studente immatricolato è rilasciata una tessera universitaria per l'utilizzo dei servizi di Ateneo didattici, amministrativi e del diritto allo studio. La tessera non è valida come documento di identità.
- 7.2 Fatti salvi gli usi di cui al precedente comma 1, la tessera universitaria non è valida come documento comprovante l'iscrizione all'Ateneo.
- 7.3 I principali dati relativi alla carriera scolastica possono essere ottenuti tramite WebPoliself o presso la Segreteria studenti.

Art. 8 - Nullità degli atti compiuti in difetto di iscrizione od immatricolazione

- 8.1 Lo studente che non abbia ancora ottenuto l'immatricolazione ovvero che non abbia rinnovato od ottenuto l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, non può compiere alcun atto di carriera.
- 8.2 Gli atti di carriera compiuti in difetto di iscrizione e/o di immatricolazione sono nulli, e ne viene data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 9 - Rilascio dei titoli universitari

- 9.1 I titoli di studio previsti nel Regolamento didattico di ateneo sono rilasciati secondo la normativa vigente, ivi compresi gli eventuali duplicati.
- 9.2 Le modalità di rilascio dei titoli universitari e di loro eventuali duplicati sono normate dal Senato accademico, nel rispetto della normativa vigente.

Capo III - Casi speciali di immatricolazione ai corsi

Art. 10 - Immatricolazione e iscrizione in base a titolo di studio straniero

- 10.1 Per l'ammissione ai Corsi di studio del Politecnico di Milano è richiesto ai cittadini appartenenti e non all'Unione Europea (U.E.) il possesso di un titolo di studio ritenuto idoneo dall'Ateneo.
- 10.2 Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il Senato accademico emana le disposizioni per l'attuazione delle direttive europee e nazionali in materia.
- 10.3 L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, per l'ammissione al primo anno dei Corsi di laurea e di laurea specialistica viene valutata dagli organi competenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.

Art. 11 - Immatricolazione e iscrizione in base a titolo accademico conseguito in Italia

- 11.1 Le condizioni alle quali chi è già in possesso di un titolo accademico conseguito in Italia può ottenere l'iscrizione al Corso di studi per il conseguimento di altro titolo previsto dal Regolamento didattico di ateneo sono definite dal Consiglio di corso di studio (CCS) competente, in conformità alle norme generali stabilite dal Senato accademico.

Art. 12 - Insegnamenti singoli

- 12.1 Cittadini italiani ed esteri, non iscritti a Corsi di studio del Politecnico di Milano, possono chiedere, avendone i titoli, l'iscrizione a singoli insegnamenti anche rientranti in diversi Corsi di Laurea o di Laurea Specialistica/Magistrale; questo dà diritto a frequentare tali insegnamenti richiesti, a sostenerne gli esami negli appelli previsti nell'anno accademico e a ottenere la certificazione, con la relativa votazione, degli esami superati ed i corrispondenti CFU (Crediti Formativi Universitari) acquisiti.
Gli interessati possono essere ammessi a frequentare Insegnamenti singoli, corrispondenti a un numero di CFU non superiore a 32 per carriera.
- 12.2 L'iscrizione a singoli Insegnamenti è consentita compatibilmente alla disponibilità di posti dell'Insegnamento stesso.

- 12.3 Il Laureato che non è in possesso dei requisiti curriculari necessari per l'ammissione ad un corso di Laurea Magistrale può integrare la propria formazione acquisendo, mediante insegnamenti singoli, le integrazioni curriculari specificate dalle Commissioni, fino ad un massimo di 80 CFU.
In tal caso il Laureato potrà anticipare insegnamenti relativi alla Laurea Magistrale prescelta per un massimo di **32 CFU per carriera**, comprensivi comunque di eventuali CFU acquisiti in soprannumero nel corso degli studi di primo livello, e comunque in numero tale da non superare gli 80 CFU, comprendendo in tale limite anche le integrazioni curriculari.
- 12.4 L'eventuale riconoscimento, da parte di un CL/CLS del Politecnico di Milano, dei crediti acquisiti non potrà essere superiore a **32 CFU per carriera** per garantire la congruità complessiva del piano di studi, ed è subordinato:
- all'essere risultato idoneo nelle graduatorie di accesso allo specifico CL/CLS,
 - al possesso di tutti i pre-requisiti previsti per l'accesso allo specifico CL/CLS.
- 12.5 Le Facoltà, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico, definiscono la disponibilità dei posti per ciascun Insegnamento nonché le condizioni di ammissione e di frequenza.
- 12.6 L'importo dei contributi nel caso di ammissione ad uno o più Insegnamenti singoli è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione ed è costituito da una quota fissa e da una quota variabile in funzione del totale dei CFU relativi a tali Insegnamenti.
- 12.7 Sono dispensati dal versamento gli Studenti iscritti presso Università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.
- 12.8 Non è ammessa la contemporanea iscrizione tra i Corsi singoli e gli altri Corsi di studio del Politecnico di Milano, ad eccezione dei Master di primo o secondo livello.

Capo IV - Regolamento didattico dei Corsi di studio e piano di studio

Art. 13 - Regolamento didattico dei corsi di studio

- 13.1 Nel rispetto del Regolamento didattico di ateneo e dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico, i Consigli di facoltà, su proposta dei competenti Consigli di corso di studio, approvano il rispettivo Regolamento didattico formulato con riferimento all'intero Corso di studi.
- 13.2 I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono resi pubblici prima della data d'inizio delle iscrizioni. Eventuali modifiche devono essere approvate dalle Facoltà, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico.
- 13.3 I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono percorsi normali cui corrispondono circa 60 CFU per anno di corso.
- 13.4 I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono l'articolazione in curricula ovvero in percorsi formativi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi formativi.
- 13.5 I curricula devono includere gli insegnamenti e ogni altra attività formativa, anche extra universitaria, necessari al raggiungimento degli obiettivi didattico - formativi propri del Corso di studi, nonché quelli che consentono l'esercizio delle professioni anche nell'ambito europeo e l'accesso a determinate categorie del pubblico impiego.
- 13.6 Nei limiti fissati dal Senato accademico su proposta delle Facoltà e sulla base delle convenzioni approvate dagli organi accademici, lo studente è autorizzato ad inserire nel proprio piano degli studi insegnamenti di altre Facoltà dell'Ateneo o di altri Atenei, anche stranieri, fatta salva la verifica di effettiva fruibilità dell'insegnamento. La Facoltà indica i settori disciplinari in cui tali insegnamenti si collocano.
- 13.7 Le Facoltà dell'Ateneo offrono, in base ad accordi bilaterali, anche singoli insegnamenti, inseribili nei piani degli studi di altri Atenei, anche stranieri.
- 13.8 Gli insegnamenti mutuabili tra le Facoltà dell'Ateneo devono essere preventivamente approvati dalle Facoltà interessate su proposta dei competenti Consigli dei corsi di studio. Si applicheranno nei rapporti con gli studenti di altre Facoltà le stesse regole utilizzate nei rapporti con i propri studenti, fatte salve eventuali forme di limitazioni numeriche.

Art. 14 - Piano degli studi

- 14.1 Gli studenti sono tenuti a presentare il piano degli studi indicando il numero di CFU che intendono acquisire nel corrispondente periodo didattico.

- 14.2 Le modalità, i termini e i criteri di presentazione sono stabiliti dalle strutture didattiche competenti in conformità alle norme generali stabilite dal Senato accademico.
- 14.3 I piani degli studi conformi ai curricula previsti nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati in automatico.
- 14.4 Gli studenti possono presentare proposte di piani degli studi individuali, anche prevedendo un arco temporale di completamento del corso, durata contrattuale, diverso dalla durata normale del Corso degli studi, fermi restando i vincoli previsti degli artt. 6.6 e 21.1 del presente regolamento.
- 14.5 Le proposte dei piani degli studi individuali non conformi ai curricula previsti nei regolamenti didattici, sono valutate dal competente Consiglio di corso di studi, che delibera, in via definitiva specificando l'elenco delle attività formative indispensabili per il conseguimento del titolo.
- 14.6 Il piano degli studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate risulti conforme al Regolamento didattico di ateneo.

Art. 15 - Insegnamenti in soprannumero

- 15.1 Le Facoltà normeranno, per gli studenti iscritti ai Corsi di studio del Politecnico di Milano, le modalità di conseguimento, per ciascun Corso di studi, di un numero maggiore di crediti di quello previsto, anche per un eventuale utilizzo in altro Corso di studi.

Art. 16 - Frequenza ai corsi

- 16.1 L'Ateneo, nella propria organizzazione didattica, garantisce il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo previsto per ogni anno di corso.
- 16.2 Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal Corso di studio cui è iscritto secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del corso di studio.
- 16.3 Il docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento solo nel caso in cui l'ordinamento didattico del corso preveda l'obbligatorietà dell'attestazione di frequenza.
- 16.4 La Facoltà può prevedere criteri e modalità di accertamento della frequenza che agevolino il compito del docente senza incidere in alcun modo sulla libertà di insegnamento e sull'ordinato e regolare svolgimento dell'attività didattica.

Capo V - Mobilità studentesca

Art. 17 - Trasferimenti da e verso altre Università

- 17.1 Le disposizioni relative ai trasferimenti da e ad altre Università, con particolare riguardo ai requisiti richiesti, alle scadenze, ai limiti e alle modalità di accoglimento, sono deliberate dal Senato accademico, tenuto conto delle normative vigenti e delle proposte delle Facoltà.

Art. 18 - Trasferimenti interni

- 18.1 Lo studente può presentare al Rettore domanda di trasferimento ad altro Corso di studio della stessa o di altra Facoltà.

Art. 19 - Disposizioni comuni ai trasferimenti

- 19.1 Nell'istanza di prosecuzione degli studi e di riconoscimento dei crediti lo studente, proveniente da altro Ateneo, dovrà presentare una proposta di piano degli studi individuale di cui all'art. 14 del presente regolamento.
- 19.2 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento didattico di ateneo, le domande potranno essere accolte secondo le disposizioni e nei limiti approvati dal Senato accademico, su proposta dei singoli Consigli di facoltà.
- 19.3 I Consigli di corso di studi, in conformità alle deliberazioni del Senato accademico, valutano, su richiesta dell'interessato, gli studi universitari compiuti in Italia e all'estero al fine di concederne il riconoscimento per il conseguimento di un titolo universitario rilasciato dall'Ateneo.

- 19.4 E' consentito allo studente trasferito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza solamente a partire dalla data in cui il consiglio della competente struttura didattica ha deliberato in merito all'istanza di trasferimento.

Capo VI -Cessazione dalla qualifica di studente

Art. 20 - Rinuncia agli studi

- 20.1 Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi.
- 20.2 La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.
- 20.3 La rinuncia è irrevocabile. Essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti, è operato dal competente Consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza.
- 20.4 Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla rinuncia manifestata dallo studente.

Art. 21 - Decadenza dalla qualifica di studente

- 21.1 Decadono dalla qualifica di studente:
- gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per un numero di anni accademici pari alla durata normale del Corso di studio, che non abbiano presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento;
 - gli studenti che non abbiano rispettato il vincolo del conseguimento di almeno una valutazione finale positiva nel corso del biennio di studio precedente e che non abbiano presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento;
 - gli studenti che superino il numero massimo di anni di iscrizione consentiti ai sensi dell'art. 6.6 del presente Regolamento;
 - gli studenti che abbiano sospeso gli studi ai sensi dell'art.22 del presente Regolamento e che non li riprendano nei termini ivi previsti.
- 21.2 Lo studente decaduto ha diritto al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera compiuti. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
- 21.3 La decadenza dallo stato di studente del Politecnico di Milano non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti, è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza.
- 21.4 La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutte le prove valutative e siano in debito unicamente dei crediti riservati alla prova finale e alle attività formative eventualmente ad essa connesse e previste nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio per il conseguimento del titolo di laurea o laurea specialistica.

Art. 22 - Sospensione degli studi

- 22.1 Lo studente che non sia in grado di continuare la propria carriera universitaria, può presentare istanza di sospensione degli studi intrapresi per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica, una sola volta. Tale periodo non si computa ai fine della decadenza.
- 22.2 Durante il periodo di sospensione si determina il venire meno di ogni diritto alla frequenza, della possibilità di partecipare a prove di valutazione, di ottenere passaggi, trasferimenti o altri provvedimenti, nonché di eventuali agevolazioni economiche.
- 22.3 La sospensione non può avere una durata superiore alla durata normale del Corso di studi di iscrizione. Gli studenti sospesi che non riprendano gli studi entro tale periodo sono dichiarati decaduti.
- 22.4 Lo studente che intenda riprendere gli studi, è tenuto a iscriversi nei termini, presentando domanda di ricognizione per ogni anno di sospensione e versando un diritto fisso per ciascun anno di sospensione. Sarà inoltre tenuto a versare per intero le tasse e i contributi previsti per l'anno accademico in corso o in fase di apertura al momento della ripresa degli studi.

Capo VII - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 23 - Principi generali

- 23.1 Gli studenti iscritti ai Corsi di studio sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari e ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari e nei rapporti interpersonali.
- 23.2 La violazione di tali norme comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia.
- 23.3 Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo vanno segnalati per iscritto dai singoli docenti, dai responsabili dei Corsi di studio, dai responsabili delle strutture amministrative e di esercizio interessate o da chi, nell'ambito universitario ne abbia comunque motivo.
- 23.4 La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi della dignità e dell'onore del Politecnico di Milano e dell'istituzione universitaria nel suo complesso, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
- 23.5 La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore che si avvale di apposita Commissione di disciplina, nominata su proposta del Senato accademico.
- 23.6 Le sanzioni che la Commissione di disciplina può proporre al fine di salvaguardare la dignità dell'istituzione sono:
- a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c) sospensione da una o più prove di esame o altra forma di verifica;
 - d) sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esami.
- 23.7 La violazione delle norme deve essere formalmente contestata allo studente che deve essere informato dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima della riunione fissata dalla Commissione e può presentare le proprie difese entro il termine stabilito nella comunicazione stessa.
- 23.8 Le sanzioni proposte dalla Commissione di disciplina sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato e alle strutture di competenza.
- 23.9 I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo.

Capo VIII - Norme transitorie e finali

Art. 24 - Norme transitorie e finali

- 24.1 Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'emanazione del relativo Decreto del Rettore.
- 24.2 Il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti ai Corsi di studio attivati dal Politecnico di Milano ai sensi del D.M. 509/99, di cui all'art.1 del presente Regolamento.
- 24.3 Agli studenti iscritti ai Corsi di studio attivati secondo i previgenti ordinamenti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme previste dal Regolamento didattico di ateneo vigente.
- 24.4 Per quanto non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento e per quanto non contemplato, si applicano i principi generali dell'ordinamento universitario.

IL RETTORE
F.to Prof. Giovanni Azzone